



Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica

Direzione19@regione.piemonte.it

Data = 9 FEB. 2007

Protocollo

J U HPR. 2007

Allegato "A" alla Deliberazione G.R. n° 16-5670 in data **relativa**
all'approvazione della Variante Strutturale n. 12 al P.R.G.C. vigente del
Comune di Nichelino (TO).

Nel premettere che:

- relativamente al **Distretto DI4**, il riconoscimento della destinazione produttiva e/o residenziale di aree limitrofe al P.I.P. 3 e 4, su cui insistono edifici produttivi o residenziali preesistenti, non esime il Comune dalla verifica di legittimità dei fabbricati esistenti.
- relativamente al **Commercio** i contenuti della Variante n. 12 al P.R.G.C. non adeguano le previsioni del Piano Regolatore Comunale alla normativa di carattere commerciale. Le eventuali previsioni commerciali contenute nelle Variante n. 12 al P.R.G.C. potranno essere attuate solo a seguito della positiva verifica dell'adeguamento normativo effettuato sulla scorta degli obblighi derivanti alla disciplina commerciale così come previsto dell'art. 6, comma quinto del Decreto Legislativo n. 114/1988 e dell'art. 4 della legge regionale 28/99 secondo i criteri di cui all'allegato A della DCR n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 così come modificata dalla DCR n. 347-42514 del 23 dicembre 2003 e dalla DCR n. 59-10831 del 24 marzo 2006. Gli esercizi di vicinato sono sempre ammessi anche in assenza di una normativa comunale adeguata alle nuove disposizioni commerciali.
- relativamente all'Adeguamento alla L.R. 52/2000 "Disposizioni per la Tutela dell'Ambiente in materia di Inquinamento Acustico", ove sussistano accostamenti critici tra classi acustiche confinanti dovranno essere individuate, all'interno delle aree oggetto di variante, idonee fasce di mitigazione opportunamente dimensionate ai sensi della L.R. 52/2000 e della D.G.R. n. 85 - 3802 del 06.08.2001. Qualora l'inserimento di tali misure di mitigazione richieda la modificazione di elementi compositivi, normativi o dimensionali dell'aree oggetto di variante sarà necessario operare a mezzo di una successiva variante al Piano Regolatore Comunale.

Si richiedono le seguenti modifiche introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n° 56.

1. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 59 "Prescrizioni per CR3"

Al comma 7, relativo all'intervento di nuova edificazione residenziale pubblica destinata alla popolazione nomade sull'area di Via Tetti Rolle, in aggiunta alle prescrizioni edilizie già definite si inseriscano le seguenti ulteriori prescrizioni :

C.so Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011.4321430
Fax 011.4324804



- la larghezza delle fasce di rispetto e/o servitù pertinenti i tratti di gasdotto interessati dalle aree edificabili previste nella Variante al P.R.G.C. è pari a m. 7,00 (sette) per parte delle tubazioni in pressione e esercizio (misurate in senso orizzontale ed ortogonale tra l'asse delle condotte ed i fabbricati) fermo restando che dette fasce dovranno essere mantenute a terreno agrario a garanzia delle condizioni di permeabilità stabilite dal Decreto Ministeriale 24.11.1984 del Ministero dell'Interno;
- i limiti delle aree edificabili dovranno essere definiti, in occasione della stesura dei rispettivi progetti, in modo tale che i tracciati dei preesistenti metanodotti e relative fasce di rispetto e/o servitù, siano mantenuti fuori dalle pertinenze dei futuri fabbricati;
- le reti di servizi interrati (cavi dotti per impianti elettrici e/o telefonici, fognature e simili, ecc.) dovranno essere eseguite, in prossimità dei gasdotti, nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 2.4.2/e del D.M. 24.11.1984 (*Sup.Ord. alla G.U. n. 12 del 15.01.1985 "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8" e s.m. i*);
- le installazioni di linee elettriche aeree e relative messe a terra dovranno essere eseguite, in prossimità dei gasdotti, in base a quanto disposto dal *D.M 21.03.88 Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne* pubblicato sul S.O. alla G. U n. 79 del 05.04.88;
- sui tratti di gasdotto attraversati o percorsi dalla viabilità prevista, saranno eseguiti idonei interventi di protezione e/o spostamento delle condotte da definirsi in base ai progetti delle opere di urbanizzazione;
- qualsiasi intervento di adeguamento e/o spostamento dei metanodotti, che si renderà necessario eseguire per il superamento delle interferenze, sarà eseguito da Snam Rete Gas con proprie imprese opportunamente qualificate, ma a tutte spese a carico del rispettivo Ente Proponente il Progetto;
- la tipologia degli interventi di competenza della Snam Rete Gas e la stima dei relativi costi, saranno determinati sulla base dei progetti particolareggiati delle singole opere interferenti che dovranno, di volta in volta, essere trasmessi a Snam Rete Gas dai rispettivi Enti Proponenti.

Il Responsabile del Settore
Territoriale - Area Metropolitana
arch. Grazia SARTORIO

Il Direttore
arch. Franco FERRERO